



**COMUNE DI  
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento per l'applicazione  
dell'imposta comunale sulla  
pubblicità e per l'effettuazione del  
servizio delle pubbliche affissioni**

Rev. 01  
del 18.09.2003

pag. 1 di 14

***REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 18.09.2003

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 2

Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Magnano in Riviera sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/1993.

### ART. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 2243 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V.

### ART. 4

Tipologia degli impianti pubblicitari.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 vengono determinata le seguenti tipologie degli impianti pubblicitari:

#### TIPOLOGIE:

##### a) PUBBLICITA' ORDINARIA ANNUALE:

- bacheca - vetrina;
- barometro - termometro;
- cartello;
- cartello su transenne spartitraffico;
- cavalletto portagomme;
- cavalletto portalattine;
- cavalletto pubblicitario;
- cestino portarifiuti;
- colonnina carburante;
- cristallo - specchio;
- disco;
- estrattore olio;

frangia - mantovana - tenda;  
freccia;  
scritta o altri segni grafici;  
orologio pubblicitario;  
palina;  
sagomato - scat. - bid. pallonc. ecci;  
striscione - tela - band. - gonfalone;  
targa - tabella;  
targa prodotti con prezzi;  
decalcomania su vetrina o porta;  
distributore prodotti;  
espositore portaoggetti;  
portamanifesti;

b) PUBBLICITA' LUMINOSA ANNUALE:

cassonetto;  
colonnina carburante;  
globo;  
lanterna;  
scritta o altri segni grafici;  
orologio pubblicitario;  
palina;  
tettoia;  
bacheca - vetrina;  
distributore prodotti;  
teleposter

c) PUBBLICITA' ILLUMINATA ANNUALE:

targa - tabella;  
cartello;  
tenda - frangia - mantovana;  
scritta o altri segni grafici;

d) PUBBLICITA' SU MEZZI POLIFACCIALI:

(lanterna, orologio, cubo, ecc.)  
ordinaria;  
luminosa;  
illuminata;

e) PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI PRIVATI:

autom. superiore ai 30 q.li di port.;  
rimorchio di autom. superiore ai 30 q.li di port.;  
autom. inferiore ai 30 q.li di port.;  
rimorchio di autom. inferiore ai 30 q.li di port.;  
motocarro;  
rimorchio di motocarro.

IMPIANTI PUBBLICI:

a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:

10% della superficie dei seguenti impianti:

Via Prampero	posizione murale	mq. 14,00
Borgo S.Giacomo	posizione murale	mq. 11,50
	plance in lamiera zincata destinate anche per affissioni elettorali	mq. 7,00
Borgo Urana	plance in lamiera zincata destinate anche per affissioni elettorali	mq. 7,00
Via Julia Augusta	plance in lamiera zincata destinate anche per affissioni elettorali	mq. 18,50
	Totale.....	mq. 58,00

b) destinati ad affissioni di natura commerciale:

il 70% della superficie complessiva degli impianti di cui al punto a);

c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:

il 20% della superficie complessiva degli impianti di cui al punto a).

#### ART. 5

#### Piano generale degli impianti.

In esecuzione del disposto del 3° comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, il piano generale degli impianti verrà realizzato secondo i seguenti criteri:

a) il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite dalla lettera d) del 6° co. dell'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e succ. modif., è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

b) lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51 - 1° co. - del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento;

c) entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri;

d) il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati sempre come all'art. 3 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 495/92;

e) la distanza dal limite di carreggiata è di almeno due metri;

f) è vietato l'uso sulle strade dei centri abitati dei segni orizzontali reclamistici.

#### ART. 6

#### Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

#### ART. 7

#### Limitazioni e divieti.

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

#### ART. 8

#### Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 9  
Oggetto.

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10  
Soggetto passivo.

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11  
Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festioni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12  
Tariffe.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13  
Dichiarazione.

Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 14  
Pagamento dell'imposta.

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 15  
Rimborsi.

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 16  
Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta.

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 17  
Riduzioni dell'imposta.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 18  
Esenzioni dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:



- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART. 19 Oggetto.

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

#### ART. 20 Superficie degli impianti.

Il Comune di Magnano in Riviera con popolazione al 31.12.1991 di n. 2243 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 27 (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 58, pari a n. 83 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

#### ART. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

#### ART. 22 Modalità delle pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalla 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ART. 23

##### Riduzioni del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### ART. 24

##### Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 25  
Pagamento del diritto.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 14 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

### ART. 26

#### Sanzioni tributarie e interessi.

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### ART. 27

#### Sanzioni amministrative.

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 28  
Gestione del servizio.

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 29  
Norme finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Podestà n. 1981 di prot. in data 06.10.1928.

ART. 30  
Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 40 dello Statuto comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

In sede di prima applicazione in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 le disposizioni del presente regolamento avranno decorrenza dal 01.01.1994.

-----  
/sf regolam. 2